



Promemoria prestazioni in caso di decesso

1 Basi legali e direttive

- Art. 7 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101)
- Art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 2 lett. g della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1)
- Art. 1 cpv. 3 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)
- Art. 6 cpv. 2 lett. h della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.00)

2 Situazione di partenza

Conformemente all'art. 7 Cost, la dignità della persona va rispettata e protetta. Nel quadro del suo diritto al rispetto della dignità umana, la persona defunta ha diritto a un funerale decoroso, anche quando è nullatenente. Con l'art. 53 cpv. 2 della vecchia Costituzione federale, le sepolture erano state affidate alle autorità civili (non ecclesiastiche), vale a dire ai comuni politici, e contemporaneamente era stato conferito loro l'obbligo di fare in modo che tutte le persone avessero un funerale decoroso. In caso di persone nullatenenti, i comuni avevano pure l'obbligo di assumere le spese di sepoltura, se necessario. Fin dall'inizio, le spese venivano pagate con risorse generali. Nelle spese di sepoltura rientrano tutte le spese derivanti da un funerale decoroso in un luogo di sepoltura ufficiale (cimitero) del luogo di domicilio o di decesso. La regolamentazione degli aspetti concreti delle sepolture dipende dal comune di domicilio civile del defunto, siccome conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. h della legge sanitaria i comuni sono competenti per le sepolture.

Dato che per definizione le prestazioni assistenziali servono alla copertura adeguata dei bisogni primari, ossia devono permettere una vita dignitosa, il campo d'applicazione delle prestazioni assistenziali è di norma limitato alle persone in vita. Secondo l'art. 2 cpv. 1 LAS, è persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. g LAS e l'art. 1 cpv. 3 lett. g della legge cantonale sull'assistenza, l'assunzione delle spese di sepoltura esplicitamente non rientra nelle prestazioni assistenziali.

3 Raccomandazione

Al fine di garantire una prassi il più possibile uniforme nel Cantone, l'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione riguardo all'assunzione di prestazioni in caso di decesso.

3.1 Spese occorse prima del giorno del decesso

Le fatture recapitate dopo il decesso per spese occorse prima del decesso e la cui assunzione è stata approvata dall'autorità di assistenza sociale devono essere pagate dall'autorità di assistenza sociale.

Il conteggio finale degli ospedali e dei medici, nonché le pretese per cui è stata prestata esplicitamente una garanzia devono essere pagati. L'autorità del servizio sociale fa valere eventuali richieste di rimborso nei confronti dell'assicurazione malattia o della massa ereditaria, nonché premi LA-Mal e di assicurazioni. Le garanzie di assunzione delle spese in cui non è stabilita l'estinzione con il decesso della persona assistita devono essere revocate dall'autorità di assistenza sociale.

3.2 Spese occorse dopo il giorno del decesso

Le spese di sepoltura non vengono conteggiate tramite l'aiuto sociale (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. g della legge cantonale sull'assistenza). Il conteggio avviene tramite il servizio responsabile della sepoltura.

3.3 Spese a carico dei familiari occorse dopo il giorno del decesso

In caso di decesso di coniugi, conviventi, figli, genitori o fratelli e sorelle è opportuno che l'autorità del servizio sociale competente conceda a persone assistite secondo il diritto in materia di assistenza sociale un contributo alle spese (spese di viaggio, fiori, ecc.) nel quadro di prestazioni circostanziali.

Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivo della modifica / Osservazione
Capitolo B	4 aprile 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo B	29 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout
Capitolo C	27 novembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)